

# LA TRASFORMAZIONE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

di Claudio Venturi

**Sommario:** - 1. Premessa. - 2. Limiti alla trasformazione. - 3. L'atto di trasformazione. - 4. Le singole sub-fattispecie. - 4.1. La trasformazione delle società di persone in società di capitali. - 4.1.1. *Maggioranze.* - 4.1.2. *Formazione del capitale della società risultante.* - 4.1.3. *Assegnazione delle azioni o quote.* - 4.1.4. *Responsabilità dei soci.* - 4.2. La trasformazione di società di persone in altra società di persone. - 4.3. La trasformazione di SRL in SPA. - 4.4. la trasformazione di società di capitali in società di persone. - 4.5. La trasformazione eterogenea da società di capitali. - 4.5.1. *Ambito applicativo.* - *La trasformazione in società cooperative.* - 4.5.2. *Procedimento.* - 4.5.3. *Efficacia della trasformazione.* - 4.6. La trasformazione eterogenea in società di capitali. - 4.6.1. *Ambito applicativo.* - 4.6.2. *Procedimento.* - 4.6.3. *Assegnazioni delle azioni e delle quote.* - 4.7. L'opposizione dei creditori nelle trasformazioni eterogenee. - 4.8. I limiti applicativi della trasformazione eterogenea. - 5. Pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione. - 6. Invalidità della Trasformazione.

**APPENDICE NORMATIVA.**

## 1. Premessa

Anche la materia della trasformazione delle società subisce una radicale incisiva modificazione.

Da tre articoli (artt. 2498 - 2500), tanti erano gli articoli che il vecchio corpus normativo aveva dedicato alla trasformazione, si è passati a ben undici articoli (artt. 2498 - 2500-nonies).

Il vecchio prevedeva, inoltre, espressamente solo la trasformazione delle società di persone in società di capitali. Tuttavia, pacificamente, sia in dottrina che in giurisprudenza, si riconosceva la legittimità della trasformazione delle società di capitali in società di persone.

Con l'art. 7 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, con il quale il Parlamento ha delegato al Governo la riforma delle società di capitali e delle società cooperative, si stabiliva, innanzitutto, come criterio generale quello della semplificazione e della precisazione del procedimento, nell'osservanza delle direttive comunitarie.

Si incaricava, inoltre, il Governo, senza tuttavia indicarne uno specifico criterio direttivo, di disciplinare la possibilità, le condizioni e i limiti delle trasformazioni eterogenee e di introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Il nuovo diritto societario concepisce l'istituto della trasformazione in modo più ampio e disciplina sia le **trasformazioni omogenee progressive** (società di persone in società di capitali) e **regressive** (società di capitali in società di persone) con le quali si attua un mutamento dell'organizzazione sociale, sia le

**trasformazioni eterogenee** da e in società di capitali e le trasformazioni eterogenee di società cooperative in società di persone, con le quali si attuano delle modifiche non esclusivamente a livello organizzativo.

La nuova disciplina si presenta pertanto meno scarna della precedente e ed è articolabile nei seguenti blocchi di disposizioni:

- A. **disposizioni di carattere generale**, applicabili a qualunque ipotesi di trasformazione: artt. 2498, 2499, 2500, 2500-bis;
- B. **disposizioni relative alle singole sub-fattispecie** di trasformazioni:
- 1) trasformazione omogenea “progressiva”: artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies;
  - 2) trasformazione omogenea “regressiva”: artt. 2500, 1° comma e 2500-sexies;
  - 3) trasformazione “eterogenea” **da società di capitali**: artt. 2500-septies, 2500-nonies;
  - 4) trasformazione “eterogenea” **in società di capitali**:
    - a) di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni: artt. 2500-octies e 2500-nonies;
    - b) di società cooperative: artt. 2545-decies e 2545-undecies;
  - 5) trasformazione “eterogenea” di società cooperative in società di persone: artt. 2545-decies, 2545-undecies.

Da questa impostazione ne deriva che anche lo stesso concetto di trasformazione ne risulta conseguentemente modificato.

Precedentemente la trasformazione era una **vicenda modificativa del codice organizzativo**<sup>1</sup>, ferma restando l’identità causale della società che procedeva alla trasformazione.

Con la riforma del diritto societario la trasformazione non si esaurisce in ambito strettamente societario, ma comprende ipotesi di trasformazione “**omogenea**” (mutamento organizzativo nell’identità causale) e ipotesi di trasformazione “**eterogenea**”, che a loro volta sono articolabili in tre sub-fattispecie (mutamento della natura stessa dell’ente; permanenza dell’ente con mutamento organizzativo e causale; permanenza dell’ente con mutamento causale e non anche organizzativo).

Una delle novità di maggior rilievo, come vedremo meglio più avanti, è quella di consentire le cosiddette “**trasformazioni eterogenee**”, quelle cioè ove sono coinvolti soggetti societari e non societari, quali enti, fondazioni, associazioni non riconosciute, ecc.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata potranno, in sostanza, trasformarsi in consorzi, società consortili, fondazioni, comunioni di azienda, ecc., e viceversa.

La nuova normativa, pertanto, ora consente:

- a) sia la **trasformazione omogenea** (di ente), cioè quella che consente che una società di qualunque tipo si possa trasformare in un’altra società di altro tipo;
- b) sia la **trasformazione eterogenea** (di scopo e di ente), cioè quella che consente che i soggetti coinvolti possano essere sia società che soggetti non societari.

---

<sup>1</sup> V. Donativi, *Le trasformazioni societarie*, Roma 16 ottobre 2003, Relazione al Convegno indetto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Il nuovo diritto societario nelle SPA e nelle SRL”.

Fino a ieri, il Capo V, Titolo V, Libro V del Codice Civile titolava: “*Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società*”, la nuova rubrica perde ogni riferimento all’ente societario optando per un più generico “*Della trasformazione, della fusione e della scissione*”.

### **La continuità dei rapporti giuridici**

L’articolo 2498 è stato interamente sostituito con una disposizione che, nel precedente regime, la dottrina e la giurisprudenza avevano pacificamente tratto dalla regolamentazione generale dell’istituto (Cass. 9 marzo 1995, n. 2736; 24 luglio 1997, n. 6925; 8 aprile 1998, n. 3638; 4 novembre 1998, n. 11077; 8 gennaio 1999, n. 89; 28 aprile 1999, n. 4270).

Il nuovo testo stabilisce, infatti, che l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

La trasformazione non determina l’estinzione di un soggetto e la creazione, in sua vece, di un soggetto nuovo, ma, al contrario, agisce soltanto sul piano del mutamento delle regole di organizzazione (ed ora anche dello scopo) del soggetto che la subisce, il quale resta uno ed uno solo, mantenendo in capo a sé tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva anteriormente all’operazione di trasformazione e conservando la titolarità di tutti i rapporti giuridici, di qualsiasi natura, da cui era precedentemente interessato.

Impropria (e quindi da modificare) appare dunque la locuzione riportata nel secondo comma dell’art. 2500 “*alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione*”.

## **2. Limiti alla trasformazione**

Scompare, opportunamente, il divieto di attuare trasformazioni (art. 2499), fusioni (2501, 2<sup>a</sup> comma) e scissioni (art. 2506, 4<sup>a</sup> comma) di società che versino in procedure concorsuali.

L’art. 2499 introduce nell’ordinamento una regola nuova, secondo la quale la trasformazione può essere decisa dai soci anche in pendenza di una procedura concorsuale, se non vi sono ragioni di incompatibilità.

Questa nuova norma sembra ispirata dall’intento di assecondare la scelta dei soci con l’unico limite che la trasformazione non contrasti con la tutela degli interessi dei terzi, che potrebbe essere pregiudicata da una trasformazione che ne riducesse le garanzie.

Tuttavia, la legittimità del procedimento di trasformazione di una società in pendenza di una procedura concorsuale, la sua subordinazione al limite della compatibilità con la procedura stessa impone, secondo V. Salafia, di distinguere le procedure.

Mentre non ci dovrebbero essere dubbi con il concordato preventivo e l’amministrazione controllata, dubbi ci potrebbero essere con la procedura fallimentare. In pendenza della procedura fallimentare, infatti, la trasformazione di una società di persone in società di capitali è da ritenersi incompatibile in quanto, dovendo costituirsi il capitale della nuova organizzazione societaria mediante apporto del capitale della società già dichiarata fallita, tale conferimento non è possibile in quanto il patrimonio della società dichiarata fallita è nell’esclusivo possesso del curatore. D’altra

parte i soci non possono provvedere ad ulteriori conferimenti, data la pendenza a loro carico delle procedure fallimentari individuali.

Compatibile, sempre secondo Salaria, dovrebbe essere la trasformazione di una società di capitali in società di persone, considerato che la disponibilità di un capitale sociale non costituisce elemento essenziale per la costituzione di una società di persone.

Incompatibile, in ogni caso, è da reputarsi la trasformazione di una società in una struttura non societaria e non imprenditoriale, come oggi consentito dagli articolo 2500-*septies* ed *octies*, dato che essa comporterebbe la cessazione della procedura concorsuale, riservata alle imprese.

### **3. L'atto di trasformazione**

L'articolo 2500 C.C., in merito al contenuto, alla pubblicità ed alla efficacia dell'atto di trasformazione, fissa i seguenti tre principi:

1. La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata **deve risultare da atto pubblico**, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato;
2. L'atto di trasformazione **è soggetto alla disciplina** prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;
3. La trasformazione **ha effetto** dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

La norma, con riferimento alla trasformazione in società di capitali, disciplina sia la forma che il contenuto dell'atto di trasformazione.

Con riferimento a tutte le ipotesi di trasformazione, la norma:

- a) rinvia alla disciplina relativa al tipo adottato, per ciò che concerne l'atto di trasformazione e le forme di pubblicità (comma 2);
- b) disciplina l'efficacia della trasformazione (comma 3).

## **4. Le singole sub-fattispecie**

### **4.1. La trasformazione delle società di persone in società di capitali**

#### **4.1.1. Maggioranze**

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali richiede il **consenso della maggioranza dei soci** della società trasformata, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, fermo restando che al socio dissenziente spetterà il diritto di recesso (art. 2500-ter, comma 1).

Si tratta di una semplificazione e di una agevolazione rispetto al disposto di cui all'art. 2252, laddove si stabilisce che *“Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il **consenso di tutti i soci**, se non è convenuto diversamente”*.

Dunque, a differenza del precedente ordinamento, la trasformazione di una società di persone in società di capitali può essere ora presa solo con il consenso della maggioranza.

La maggioranza viene calcolata con riferimento alle quote di partecipazione di ciascun socio agli utili, ma al socio dissenziente è attribuito il potere di recedere dalla società

La riforma ha così rispettato in maniera equilibrata il principio diretto a favorire la trasformazione della società di persone in società di capitale, senza danneggiare l'interesse dei soci dissenzienti.

#### **4.1.2. Formazione del capitale della società risultante**

Secondo quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 2500-ter, *“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343”*.

Conformemente a quanto disponeva il vecchio testo dell'art. 2498, la nuova norma dispone che la decisione deve essere accompagnata da una **relazione di stima** del patrimonio conferito dalla vecchia organizzazione alla nuova.

A differenza di quanto sostenuto dall'interpretazione giurisprudenziale del vecchio art. 2498 <sup>2</sup>, la nuova norma dispone, inoltre, che gli elementi dell'attivo e del passivo dovranno essere stimati secondo il valore attuale.

La stessa norma dispone, infine, che nella trasformazione in Spa e in Sapa, si applicano i commi 2° e 3° dell'art. 2343 e, in quanto compatibile, anche il 4°; nel caso di trasformazione in Srl si deve invece applicare l'art. 2465, il quale non prevede l'obbligo degli amministratori della nuova società di verificare la correttezza della stima dell'esperto.

#### **4.1.3. Assegnazione delle azioni o quote**

Il nuovo articolo 2500-quater C.C. non fa che riprodurre la vecchia disciplina prevista nel vecchio art. 2500, ma senza più riferimento al “valore” della partecipazione e “all'ultimo bilancio approvato”.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione (comma 1).

La “partecipazione”, come determinata nel contratto sociale, è:

- a) la partecipazione al capitale (o al patrimonio)? *oppure*
- b) La partecipazione agli utili?

Viene poi introdotta una specifica disciplina in relazione al socio d'opera.

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità (comma 2).

---

<sup>2</sup> Si veda: App. Napoli 5 giugno 1997, decr., secondo cui dovevano applicarsi alla predetta stima i criteri di valutazione del bilancio di esercizio

#### **4.1.4. Responsabilità dei soci**

All'art. 2500-quinquies <sup>3</sup> viene in qualche modo confermata la vecchia disciplina proposta dal precedente art. 2499, salvo qualche ritocco:

- a) non si fa più riferimento all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle imprese, ma agli adempimenti pubblicitari previsti dal 3° comma dell'art. 2500 C.C.;
- b) accanto alla "raccomandata" si parla ora di "altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento";
- c) il termine di adesione passa da 30 a 60 giorni;
- d) viene precisato che il termine decorre "dal ricevimento della comunicazione";
- e) l'effetto dell'opposizione: non impedisce la trasformazione <sup>4</sup> come tale, ma solo l'abbandono del regime di responsabilità illimitata.

#### **4.2. La trasformazione di società di persone in altra società di persone**

Questa ipotesi non viene espressamente disciplinata, ma per la stessa si pone il problema interpretativo se sia o meno applicabile lo stesso regime (maggioranza invece dell'unanimità) della trasformazione di società di persone in società di capitali.

Sembra preferibile la soluzione negativa in quanto:

- a) la norma fa eccezione all'art. 2252, per cui non è applicabile per analogia;
- b) manca, inoltre, la stessa *ratio*, che è quella di favorire il passaggio a forme di organizzazione capitalistica.

#### **4.3. La trasformazione di SRL in SPA**

Questa ipotesi non viene disciplinata espressamente, in quanto, a motivo della configurazione assunta dalla nuova SRL con la riforma, la stessa diverrebbe assai problematica in relazione alle diverse regole di formazione del capitale (polizza assicurativa o fideiussione bancaria sostitutive di versamenti in denaro; conferimenti in natura con relazione di stima redatta da esperto non indipendente; conferimenti non imputabile a capitale, ecc.).

#### **4.4. la trasformazione di società di capitali in società di persone**

Secondo quanto disposto all'articolo 2500-sexies, salvo diversa disposizione dello statuto:

---

<sup>3</sup> Si riporta l'articolo 2500-quinquies:

**"Art. 2500-quinquies.** (*Responsabilità dei soci*).

1. La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione"

<sup>4</sup> Diversamente dalle trasformazioni eterogenee, le quali hanno effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies C.C.).

- a) la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone deve essere adottata con le **maggioranze previste per le modifiche dello statuto**;
- b) è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata;
- c) gli amministratori devono predisporre una **relazione** che illustri e giustifichi la trasformazione sotto il profilo economico e giuridico. Copia di questa relazione deve rimanere depositata presso la sede della società durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per la deliberazione;
- d) ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
- e) i soci che con la trasformazione assumono **responsabilità illimitata**, risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasformazione.

Dunque:

- a) quorum delle modificazioni statutarie più consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata;
- b) relazione degli amministratori e non anche bilancio straordinario o relazione di stima;
- c) responsabilità illimitata anche per i debiti anteriori.

L'art. 2500-sexies, a differenza del precedente ordinamento, regola espressamente la trasformazione delle società di capitali in società di persone, disponendo che la relativa deliberazione deve essere assunta con le maggioranze prescritte per la modificazione dello statuto e, quindi, dall'assemblea straordinaria. Innovativamente, la riforma prescrive inoltre che, in ogni caso, la deliberazione deve riscuotere il voto favorevole dei soci che, nella futura organizzazione, dovranno assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, la quale riguarderà anche le obbligazioni anteriori alla trasformazione.

#### **4.5. La trasformazione eterogenea da società di capitali**

La riforma, sviluppando un indirizzo che aveva cominciato a manifestarsi in giurisprudenza <sup>5</sup> introduce nell'ordinamento la trasformazione cosiddetta eterogenea, caratterizzata dal fatto che una organizzazione societaria assume una organizzazione non societaria o una organizzazione societaria fondata su una causa diversa da quella tipica.

Il nuovo ordinamento intende così favorire la con testualità dello scioglimento dell'organizzazione societaria e della stipulazione fra i soci di un nuovo accordo, causalmente diverso da quello che aveva fondato la società, per proseguire in comune un'attività di natura differente da quella originaria.

##### ***4.5.1. Ambito applicativo***

La fattispecie, disciplinata dall'art. 2500-septies, è **ammessa** come **trasformazione di sole società di capitali in:**

- a) consorzi,

---

<sup>5</sup> Si veda: App. Trieste 30 ottobre 1997, decr.

- b) società consortili,
- c) società cooperative,
- d) comunioni d'azienda,
- e) associazioni non riconosciute,
- f) fondazioni.

Per tale trasformazione deve applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 2500-sexies.

E' evidente che, a differenza delle trasformazioni omogenee, nelle quali la modificazione riguarda soltanto l'organizzazione e non anche la sua causa, nelle trasformazioni eterogenee la modificazione investe direttamente la causa che aveva caratterizzato l'accordo originario dei soci.

Tutte le nuove forme organizzative, infatti, sono caratterizzate da cause distinte e diverse da quelle proprie dell'organizzazione in trasformazione.

Riesce ancora obiettivamente difficile comprendere perché, secondo il decreto delegato, il soggetto di una trasformazione eterogenea possa essere soltanto una società di capitali e non anche una società di persone, le quali, rispetto ai consorzi e alle associazioni non riconosciute, presentano maggiori omogeneità rispetto alle società di capitali, non fosse altro per essere prive di personalità giuridica.

La relazione accompagnatoria, al § 14, fissa questo principio, senza darne peraltro alcuna motivazione.

In fondo, per molti aspetti, le società personali sono più prossime – sotto il duplice profilo strutturale ed organizzativo, oltreché per la mancanza della personalità giuridica – a taluni enti non societari, fra cui soprattutto le associazioni non riconosciute e i consorzi, di quanto non lo siano le società a base capitalistica.

V. Donativi ritiene che tale scelta possa essere in qualche modo giustificata dal fatto di evitare che l'associazione acquisti la personalità giuridica per effetto della mera trasformazione, saltando la procedura ordinaria; per cui, se vorrà ottenere il riconoscimento, l'associazione dovrà seguire la procedura ordinaria, successivamente alla trasformazione.

Resta, in ogni caso, l'incongruenza rispetto alla fondazione.

Resta anche incomprensibile come l'art. 2500-octies circoscriva la trasformazione eterogenea alle socie "associazioni riconosciute", visto che una società di capitali può trasformarsi anche in consorzio o in comunione d'azienda, che parimenti non hanno la personalità giuridica.

L'ipotesi di trasformazione di una società capitalistica in una comunione d'azienda, in una associazione non riconosciuta e in una fondazione è decisamente nuova nel nostro panorama legislativo.

Si tratta di operazioni che mostrano una peculiare connotazione: l'estrema diversità del risultato della trasformazione rispetto al punto di origine dell'operazione, non facilmente conciliabile con il concetto di continuità che si è invece voluto affermare nel novellato art. 2498 C.C.<sup>6</sup>.

## La trasformazione in società cooperative

---

<sup>6</sup> Si riporta l'art. 2498:

**2498.** *(Continuità dei rapporti giuridici).*

1. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

In passato, la maggior parte della dottrina riteneva che una società di capitali non potesse trasformarsi in società cooperativa sostanzialmente per due motivi:

- a) le diversità causali che identificano le società lucrative e le società cooperative;
- b) le diversità strutturali fra i due tipi di società che offrono strumenti differenziati di tutela dei creditori.

Tuttavia, si ammetteva la trasformazione delle società lucrative in società cooperative (Simonetto, Cottino).

La giurisprudenza aveva ultimamente ammesso (App. Trieste 2° maggio 1993, decr.) e talora dichiarata illegittima (App. Napoli 3 maggio 1996, decr.) la trasformazione della società cooperativa in associazione non riconosciuta.

Bisogna tuttavia ricordare che esistevano anche voci nel senso dell'ammissibilità, e che all'interno di questa corrente interpretativa alcuni ritenevano che era necessario il consenso di tutti i soci (Ascarelli, Cottino) e altri sostenevano che era sufficiente la delibera maggioritaria (Ferri, Buonocore, Simonetto).

La riforma dissolve ogni dubbio, ammettendo espressamente la trasformabilità di una qualsiasi società di capitali in società cooperativa e, per quanto riguarda il profilo delle maggioranze necessario, stabilendo che la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-septies C.C.).

I medesimi quorum deliberativi sono previsti anche per la deliberazione di trasformazione delle società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

La formulazione dell'articolo 2545-decies del Codice civile ha, in sostanza, scardinato il sistema imperniato sul divieto di trasformazione di cooperative in società ordinarie, sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 14 della legge n. 127/1971, sia pure confinando l'ammissibilità della fattispecie all'ipotesi in cui il soggetto attivo della vicenda giuridica sia una società cooperativa a mutualità non prevalente

### **La trasformazione in comunione di azienda**

La trasformazione in comunione d'azienda si caratterizza per il fatto che viene sciolta l'organizzazione originaria e non viene sostituita da altra, ma da un accordo fra tutti gli ex soci per godere e gestire in comune, in base agli articoli 1105 e seguenti del Codice civile la proprietà dell'azienda societaria, nelle proporzioni che dovranno essere stabilite con riferimento alle quote ed azioni da ciascuno prima possedute, in osservanza, anche in questo caso, delle disposizioni dettate dall'art. 2500-sexies.

Naturalmente la gestione dell'azienda non potrà essere svolta dai nuovi comproprietari, perché in tal caso essi darebbero luogo alla formazione di una società di fatto, nella quale l'originaria forma società finirebbe per trasformarsi.

In tanto la trasformazione in comunione d'azienda sarà configurabile in quanto l'azienda diventi oggetto di godimento e la sua gestione venga affidata ad altri con un contratto d'affitto.

#### **4.5.2. Procedimento**

Si applica, come si è detto, l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile (vedi: punto 4.4.)

#### **4.5.3. Efficacia della trasformazione**

Si applica l'art. 2500-novies, il quale deroga all'art. 2500, comma 3.

Per quanto riguarda l'efficacia **nei confronti dei soci**:

- a) hanno diritto di recesso;
- b) eventuale responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori.

Per quanto riguarda l'efficacia **nei confronti dei creditori sociali**:

- a) possono fare opposizione entro 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
- b) la deliberazione rimane sospesa fino:
  - 1) alla scadenza dei 60 giorni senza opposizioni;
  - 2) alla sentenza di rigetto delle opposizioni;
  - 3) all'emissione dell'ordinanza che autorizza l'esecuzione provvisoria;
  - 4) al consenso di tutti i creditori.
- c) la sospensione riguarda la deliberazione stessa e non il solo regime di responsabilità.

### **4.6. La trasformazione eterogenea in società di capitali**

#### **4.6.1. Ambito applicativo**

La fattispecie, disciplinata dall'art. 2500-octies, è **ammessa** per:

- a) consorzi,**
- b) società consortili,**
- c) comunioni d'azienda,**
- d) associazioni riconosciute,**
- e) fondazioni.**

Dunque, anche i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società di capitali (Spa, Sapa e Srl).

**Viene esclusa** per:

- a) **Associazioni**:
  - 1) per le quali l'esclusione sia prevista dall'atto costitutivo;
  - 2) per le quali l'esclusione sia prevista dalla legge (con riferimento a particolari categorie di associazioni);
  - 3) che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità o oblazioni dal pubblico.
- b) **Associazioni o fondazioni** costituite anteriormente al 2004, laddove:
  - 1) comporti distrazione, dalle originali finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi;

- 2) comportamenti di distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, salvo che vengano pagate le relative imposte;
- c) **Fondazioni bancarie.**

In riferimento ai **consorzi**, bisogna rilevare che la norma non chiarisce se si debba o meno far riferimento ai consorzi con attività esterna (solo questi sono iscrivibili al Registro delle imprese).

La deliberazione di trasformazione di un consorzio in società di capitali deve essere approvata con la maggioranza assoluta di tutti i consorziati.

Quando poi alle **società consortili**, saranno configurabili diverse ipotesi di trasformazione a seconda del tipo di società consortile.

La **trasformazione di associazioni in società di capitali** può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi (art. 2500-*octies*, comma 3).

La **trasformazione di fondazioni in società di capitali** è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente.

Le azioni o le quote vengono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dall'art. 31 C.C. (art. 2500-*octies*, comma 4).

### **La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche**

Le associazioni sportive dilettantistiche si possono trasformare in società di capitali senza scopo di lucro, attraverso la trasformazione eterogenea, introdotta dalla riforma del diritto societario, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Tale trasformazione dovrà essere regolata in coordinamento con l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina anche sotto il profilo civilistico le associazioni e le società sportive che operano nello sport dilettantistico.

La normativa si rivolge allo sport dilettantistico, circoscrivendolo ai soggetti che operano in assenza di finalità lucrative.

Gli atti di trasformazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

### **La trasformazione delle società cooperative**

Per la **trasformazione delle società cooperative** bisogna rifarsi al disposto di cui agli articoli 2545-*decies* e *undecies*, secondo i quali soltanto le cooperative a mutualità non prevalente possono trasformarsi in società di persone o di capitali con il voto favorevole, espresso in assemblea, di almeno la metà dei soci. Se i soci sono meno di 50, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi di essi; se sono più di 10.000, lo statuto può prescrivere la maggioranza dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

Non è consentita la trasformazione delle società cooperative a mutualità prevalente, per le quali, l'abbandono della causa mutualistica per assumere una causa lucrativa, è apparsa al legislatore seriamente ostativo. A differenza di quanto invece riconosciuto ammissibile in tema di trasformazione di una società lucrativa in società cooperativa, caratterizzata dal risultato, ritenuto positivo, di contribuire all'incremento delle società qualificate da spinte cooperative.

### Le associazioni non riconosciute

Difficile, infine, è comprendere il motivo per il quale la trasformazione eterogenea in società di capitali non possa riguardare anche **le associazioni non riconosciute**. Infatti, se ad adottare questa specie di trasformazione sono ammessi enti come i consorzi (cioè soggetti di diritto non personificati) e perfino le comunioni d'azienda (che non sono neppure soggetti di diritto distinti ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti), ciò significa che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali.

#### 4.6.2. Procedimento

Per quanto riguarda la **forma e il contenuto**, bisogna rifarsi a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2500 C.C.

Per quanto riguarda la **formazione del capitale** bisogna rifarsi al quanto disposto dal 2° comma dell'art. 2500-ter C.C., laddove si stabilisce che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 C.C. o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465 C.C..

Nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, si applicano il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 C.C..

Per quanto riguarda il quorum e le modalità di adozione delle decisioni è necessario rifarsi ai diversi tipi:

- a) per i **consorzi** è necessaria la maggioranza assoluta dei consorziati;
- b) per le **comunioni d'azienda** è richiesta l'unanimità;
- c) per le **società consortili**, i quorum previsti sono quelli previsti per la deliberazione dello scioglimento anticipato;
- d) per le **associazioni** sono richieste le maggioranze stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo;
- e) per le **fondazioni** i quorum vengono stabiliti dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente (art. 2500-octies, comma 2).

#### 4.6.3. Assegnazioni delle azioni e delle quote

Per quanto riguarda l'assegnazione delle azioni e delle quote è necessario rifarsi ai diversi tipi:

- a) per i **consorzi**: secondo le rispettive "quote di partecipazione" al consorzio;
- b) per le **comunioni d'azienda**: secondo le decisioni dei partecipanti; in mancanza si presumono uguali (art. 1101, comma 2, C.C.);
- c) per le **società consortili**: se società di persone, si applica l'art. 2500-quater

- d) per le **associazioni**: in parti uguali tra gli associati;
- e) per le **fondazioni**: secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o dell'art. 31 C.C..

#### **4.7. L'opposizione dei creditori nelle trasformazioni eterogenee**

A differenza di quanto previsto per le trasformazioni omogenee, per le quali i creditori delle vecchie organizzazioni non subiscono danni in quanto l'ordinamento subordina al loro consenso l'eventuale mutamento della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali in responsabilità limitata, nelle trasformazioni eterogenee l'art. 2500-novies prevede il diritto dei creditori di opporsi, nel termine di 60 giorni dall'adempimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.

Il fondamento di questo potere di opposizione, secondo V. Salaria, si può ravvisare nel fatto che il radicale mutamento della causa dell'attività originaria può costituire per i creditori motivo di apprensione e di preoccupazione diverse da quelle esistenti al momento in cui assunsero la loro posizione creditoria.

L'opposizione viene proposta dai creditori a norma dell'art. 2445, che regola l'opposizione dei creditori alla riduzione volontaria del capitale sociale.

Il Tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la decisione di trasformazione assuma efficacia, nonostante l'opposizione.

#### **4.8. I limiti applicativi della trasformazione eterogenea**

Inquadrate gli aspetti innovativi introdotti dall'art. 2500-septies, rimane da chiedersi quali sia l'ambito di applicazione della nuova disciplina.

L'articolo citato, limitandosi a disciplinare la trasformazione da società di capitali (Spa, Sapa e Srl) non regola espressamente molte altre ipotesi quali, per esempio: la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in fondazione (senza ricorrere al doppio passaggio da società consortile a r.l. a società capitalistica e da quest'ultima a fondazione), la trasformazione di studi associati in società di avvocati, ecc.

E' stato rilevato come silenzio del legislatore non pare debba leggersi nel senso del divieto delle trasformazioni non contemplate nelle disposizioni di recente introduzione, ma piuttosto che trovi giustificazione in ragioni di carattere sistematico. La riforma interviene, infatti, sulla disciplina delle società di capitali ed è, pertanto, coerente che sia stata presa in considerazione solo l'ipotesi delle trasformazioni che comunque coinvolgono una società capitalistica, quale soggetto originario o risultante dall'operazione.

D'altra parte, anche in passato la mancanza di una esplicita disciplina normativa non ha impedito, in via interpretativa, di interrogarsi sull'ammissibilità della trasformazione eterogenea.

Se la filosofia adottata dal legislatore è stata quella di favorire il più possibile il ricorso a questo istituto allargandone i confini, non ci dovrebbero essere ostacoli a prevedere altre possibili trasformazioni.

La regola guida che si ritrova nel nuovo codice è quella di consentire la trasformazione fra tutte le forme associative, indipendentemente dalle loro caratteristiche causali e organizzative. Dunque: ampio utilizzo dell'istituto della trasformazione.

## **5. Pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione**

Le disposizioni sul contenuto, sulla pubblicità e sulla efficacia dell'atto di trasformazione richiedono che vi siano tutte le forme ed i contenuti richiesti per il tipo societario o non societario adottato.

La norma non ha innovato rispetto al precedente regime e in particolare va sottolineato che la trasformazione:

- 1) deve risultare da atto pubblico;
- 2) l'atto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società adottato;
- 3) l'ente di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità previste per il Tipo di società adottato nonché alle forme di pubblicità richieste per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;
- 4) l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato;
- 5) la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti. Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 2500 C.C., l'atto di trasformazione è, infatti, soggetto *“alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione”* ed ha effetto *“dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari”* previsti.

La trasformazione eterogenea, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 2500-novies, *“ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti ...., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso”*.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. In tal caso si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2445, secondo il quale il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la trasformazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Circa la richiamata pubblicità la norma non ha innovato rispetto al precedente regime e in particolare va sottolineato che la trasformazione:

1. Deve risultare da atto pubblico.
2. L'atto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società adottato.
3. L'ente di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità previste per il Tipo di società adottato nonché alle forme di pubblicità richieste per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
4. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato.
5. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti.

## **6. Invalidità della Trasformazione**

Eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata.

Resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti dell'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione (art. 2500-bis C.C.).

Si tratta, in effetti, dell'estensione del principio dettato sia per la fusione (art. 2504-quater C.C., introdotto nel C.C. con l'art. 15 del D. Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 e mantenuto nella riforma <sup>7</sup>) che per la scissione (art. 2506-quater C.C. <sup>8</sup>).

La riforma applica, infatti, alla fattispecie un principio che risulta nuovo nel procedimento di trasformazione rispetto all'ordinamento precedente, ma che era già entrato nella legislazione con l'attuazione della terza Direttiva comunitaria in tema di fusione e di scissione delle società.

Si tratta, dunque, di un principio relativamente nuovo per il nostro ordinamento, ispirato dal corretto intento di risolvere i gravi problemi che potrebbero sorgere se, per effetto dell'annullamento o della dichiarazione di nullità degli effetti della fusione e della scissione, ed ora anche di quelli della trasformazione, si dovessero ripristinare le situazioni anteriori all'inizio dell'efficacia dei predetti atti.

La irreversibilità della trasformazione, come del resto anche della fusione e della scissione, dipende solo dalla esecuzione della pubblicità, e quindi direttamente dalla iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese.

---

<sup>7</sup> **Si riporta l'art. 2504-quater:**

**“2504-quater. (Invalidità della fusione).**

1. Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”.

<sup>8</sup> **Si riporta l'art. 2506-quater:**

**“2506-quater. (Effetti della scissione).**

1. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
2. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
3. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

## APPENDICE NORMATIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Capo VIII</b> <b><u>Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b><u>Della trasformazione delle società</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO X.</b> <b><u>DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE.</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE I.</b> <b><u>DELLA TRASFORMAZIONE.</u></b></p> <p><b>2498.</b> <i>(Continuità dei rapporti giuridici).</i> 1. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.</p> <p><b>2499.</b> <i>(Limiti alla trasformazione).</i> 1. Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.</p> <p><b>2500.</b> <i>(Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione).</i> 1. La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. 2. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. 3. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.</p> <p><b>2500-bis.</b> <i>(Invalidità della trasformazione).</i> 1. Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla</p>

<p><b>Art. 2498 - Trasformazione in società aventi personalità giuridica</b> [1] La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato . [2] Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. [3] La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.</p> <p><b>Art. 2500 - Assegnazione di azioni e quote</b> [1] Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato. [2] Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.</p> <p><b>Art. 2499 - Responsabilità dei soci</b> [1] La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. [2] Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel</p>	<p>trasformazione.</p> <p><b>2500-ter. (Trasformazione di società di persone).</b> 1. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. 2. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.</p> <p><b>2500-quater. (Assegnazione di azioni o quote).</b> 1. Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. 2. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità. 3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.</p> <p><b>2500-quinquies. (Responsabilità dei soci).</b> 1. La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. 2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto</p>
---	--

<p>termine di trenta giorni dalla comunicazione.</p>	<p>ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p><b>2500-sexies.</b> (<i>Trasformazione di società di capitali</i>).</p> <p>1. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.</p> <p>2. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.</p> <p>3. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.</p> <p>4. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.</p> <p><b>2500-septies.</b> (<i>Trasformazione eterogenea da società di capitali</i>).</p> <p>1. Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.</p> <p>2. Si applica l'articolo. 2500-sexies, in quanto compatibile.</p> <p>3. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.</p> <p>4. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.</p> <p><b>2500-octies.</b> (<i>Trasformazione eterogenea in società di capitali</i>).</p> <p>1. I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le</p>
--	---

	<p>fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.</p> <p>2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.</p> <p>3. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.</p> <p>4. La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.</p> <p><b>2500-novies.</b> (<i>Opposizione dei creditori</i>).</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.</p> <p>2. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.</p>
--	--